

## Delibera n° 2137

Estratto del processo verbale della seduta del  
**12 dicembre 2019**

**oggetto:**

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI E MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI) AMBULATORIALI. APPROVAZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Premesso** che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici specialisti ambulatoriali interni ed odontoiatri, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie - biologi, chimici, psicologi - ambulatoriali, è disciplinato da apposita convenzione conforme all'Accordo collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e s.m.i. con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

**Dato atto che** in data 30 luglio 2015 è stato sottoscritto l'Accordo Collettivo Nazionale (di seguito ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art.8 del D.lgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

**Rilevato che** l'intervenuta contrattazione si inserisce nel contesto delle innovazioni introdotte dal DL n. 158/2012 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*" in relazione alla medicina convenzionata con particolare riferimento alle forme organizzative dell'assistenza primaria secondo modelli operativi ad alta integrazione, sia mono-professionali (AFT) che multi-professionali (UCCP), alle quali contribuiscono anche i medici specialisti ambulatoriali, veterinari e altri professionisti;

**Rilevato, altresì,** che le suddette innovazioni trovano conferma nelle disposizioni del Patto della Salute per gli anni 2014/16 sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni (rep.82/csr 10/7/14) e dalla L. R. n. 17/2014;

**Visti:**

- l'art.3, comma 4, dell'ACN 2015 che individua nell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) lo strumento per definire gli obiettivi di salute, gli strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del SSR ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e le materie esplicitamente rinviate dall'ACN incluso quanto previsto dall'art. 39 "*Programmi e progetti finalizzati*";

- l'art.4 dell'ACN laddove prevede al comma 2 che le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ACN, definiscano gli atti di programmazione volti a istituire le nuove forme organizzative (AFT e UCCP);

**Atteso che** tali atti di programmazione sono stati formalizzati con la DGR n. 1041 dd. 10.06.2016 di approvazione del documento recante "*Atto di programmazione per le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e UCCP (CAP) dei medici specialisti, veterinari e altre professionalità sanitarie*";

**Visti, altresì:**

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2034, del 16.10.2015, avente ad oggetto "*Organizzazione e regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi d'attesa*" e s.m.i. (DGR n. 1680/2018);
- la Legge 8 marzo 2017, n. 24 (*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*);
- la Legge Regionale n. 27 dd. 27.12.2018 recante: "*Assetto istituzionale e organizzativo del SSR*";
- il Decreto Legge n.35 dd. 30.04.2019, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;
- il Disegno di Legge n.70 recante "*Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 6/2006 e alla*

*legge regionale 26/2015"*, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 5.12.2019, in fase di promulgazione;

**Richiamati** con riferimento alla negoziazione decentrata, gli AIR allo stato vigenti, come di seguito riepilogati:

- DGR n. 1413 del 23.6.2006 Accordo Integrativo Regionale attuativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi), reso esecutivo, in data 23 marzo 2005, nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e Bolzano, mediante intesa sancita ai sensi dell'art.2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138;
- DGR n. 819 del 08.05.2008 Modifica ed integrazione dell'Accordo regionale attuativo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni approvato con DGR n. 1413 del 23.6.06;
- DGR n. 598 del 08.04.2011 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti ambulatoriali interni e Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali;

**Ricordato che** la contrattazione collettiva si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali e che in sede di contrattazione decentrata non possano assumersi obbligazioni in contrasto con le previsioni nazionali come statuito dall'art.3 dell'ACN 17.12.2015;

**Tenuto conto che** in data 21.06.2018 è stato ratificato l'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art.8 del D.Lgs n.502 del 1992 e s.m.i., che declina gli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale come di seguito riepilogato :

- a) Piano Nazionale della Cronicità (P.N.C.);
- b) Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.) 2017-2019;
- c) Accesso improprio al Pronto Soccorso;
- d) Governo delle liste d'attesa e appropriatezza.

**Preso atto che** nell'ambito della negoziazione decentrata conseguente al nuovo ACN del 17.12.2015 occorre procedere alla stipula di un nuovo AIR;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 12, comma 3, dell'ACN, le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo medesimo, purché dotate di un termine associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali, e precisamente le Organizzazioni SUMAI, UIL FPL federazione medici, CISL Medici e FESPA;

**Rilevato che** la delegazione trattante ha definito il testo dell'Accordo Integrativo Regionale per i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, in applicazione dell'ACN, il cui testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, è stato sottoscritto, fatta salva la successiva approvazione da parte della giunta Regionale, a Trieste in data 10 dicembre 2019, dall'Assessore Regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità , in rappresentanza della Regione, e dai delegati delle Organizzazioni Sindacali SUMAI, CISL Medici e UIL FPL;

**Valutato che**, come si rileva dall'unito testo, l'attuazione tramite la disciplina decentrata degli istituti contrattuali risulta coerente con i menzionati AACNN per i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, realizzando un'impostazione finalizzata:

- al completamento della disciplina nazionale attraverso le disposizioni regionali;
- al perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi della programmazione nazionale e regionale;
- a disciplinare l'avvio delle AFT che costituiscono lo strumento per la realizzazione di una elevata integrazione professionale finalizzata, attraverso la realizzazione di obiettivi di assistenza, a migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, soprattutto in riferimento alla cronicità ed alle pluripatologie, in un quadro di deospedalizzazione, appropriatezza e sostenibilità economica secondo la programmazione aziendale.;
- a promuovere il ruolo del Referente di AFT e del Responsabile di Branca specialistica per garantire effettive attività di integrazione nell'organizzazione del lavoro dei medici specialisti e per collaborare, a tali fini con i direttori dei distretti;
- a regolamentare la disciplina dei Comitati paritetici,
- a definire criteri e linee guida per lo sviluppo e la valorizzazione di attività finalizzate ad obiettivi di governo clinico, di appropriatezza e di riduzione dei tempi d'attesa attraverso apposite progettualità attuate dalle Aziende sanitarie,
- a valorizzare gli strumenti di finanziamento dell'Accordo Integrativo Regionale tramite le risorse messe a disposizione dall'ACN per la contrattazione regionale e mediante anche autofinanziamento degli accordi aziendali su progettualità delle aziende;
- a regolamentare le modalità di utilizzo del Fondo di Ponderazione.

**Valutato che** i contenuti dell'Accordo regionale, sottoscritto in data 10 dicembre 2019, appaiono condivisibili in quanto coerenti con le finalità strategiche della programmazione regionale e con i principi e le disposizioni degli Accordi Collettivi Nazionali per quanto attiene alle materie regolate, in quanto volte a promuovere il miglioramento dell'organizzazione del lavoro dei medici specialisti e delle altre professionalità, al fine di dare più adeguata riposta alla crescente domanda di assistenza specialistica a livello ambulatoriale;

**Dato atto che** il finanziamento aggiuntivo regionale definito annualmente, nei rispetto dei limiti imposti dalla finanza pubblica, per la realizzazione degli obiettivi e programmi finalizzati e per gli obiettivi specifici di AFT, distinto e separato dal Fondo ACN e che non si storicizza, è quantificato per il 2020 in complessivi € 302.478,82 annuali (al lordo degli oneri riflessi e previdenziali) a favore dei medici specialisti ambulatoriali e in complessivi € 123.605,62 annuali (al lordo degli oneri riflessi e previdenziali) a favore delle altre professionalità. A tale finanziamento aggiuntivo regionale si fa fronte con le risorse aggiuntive regionali cosiddette "spese sovraziendali" e farà carico ai bilanci delle Aziende sanitarie alle quali vengono assegnate le rispettive risorse.

**Precisato che** le Aziende sanitarie dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi dell'Accordo regionale nel rispetto delle disposizioni di carattere normativo ed economico in esso contenute;

**Ritenuto opportuno chiarire**, a garanzia della realizzazione di uniformi modalità di applicazione degli istituti contrattuali nel territorio regionale, nonché dell'appropriato utilizzo delle risorse, che gli accordi definiti nell'ambito della negoziazione aziendale debbono avere carattere strettamente attuativo delle intese regionali, non potendo essi apportare modifiche volte a incidere sui principi, condizioni e limiti stabiliti dalla negoziazione regionale.

**La Giunta regionale** su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità all'unanimità

### **Delibera**

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'Accordo Integrativo Regionale il cui testo è allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, come sottoscritto a Trieste in data 10 dicembre 2019 dall'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e dalle Organizzazioni Sindacali SUMAI, CISL Medici e UIL FPL, attuativo dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali reso esecutivo il 17.12.2015.
2. Di stabilire che le Aziende sanitarie dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi dell'Accordo Integrativo Regionale, nel rispetto delle disposizioni di carattere normativo ed economico in esso contenute.
3. Di disporre che il finanziamento aggiuntivo regionale definito annualmente, nei rispetto dei limiti imposti dalla finanza pubblica, per la realizzazione degli obiettivi e programmi finalizzati e per gli obiettivi specifici di AFT, distinto e separato dal Fondo ACN e che non si storicizza, è quantificato per il 2020 in complessivi € 302.478,82 annuali (al lordo degli oneri riflessi e previdenziali) a favore dei medici specialisti ambulatoriali e in complessivi € 123.605,62 annuali (al lordo degli oneri riflessi e previdenziali) a favore delle altre professionalità. A tale finanziamento aggiuntivo regionale si fa fronte con le risorse aggiuntive regionali cosiddette "*spese sovraziendali*" e farà carico ai bilanci delle Aziende sanitarie alle quali vengono assegnate le rispettive risorse.
4. Di stabilire che a garanzia della realizzazione di uniformi modalità di applicazione degli istituti contrattuali nel territorio regionale, nonché dell'appropriato utilizzo delle risorse, gli accordi definiti nell'ambito della negoziazione aziendale debbono avere carattere strettamente attuativo delle intese regionali, non potendo essi apportare modifiche volte a incidere sui principi, condizioni e limiti stabiliti dalla negoziazione regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE